

se in tempi difficili, la proiezione delle pellicole nelle sale di tutta Italia. (3-01711)

*Interrogazione a risposta scritta:*

COSSIGA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione comunale di Valganna (Varese) da vari mesi si sta adoperando, senza successo, per ottenere dalla Rai riposte e proposte di soluzione circa l'impossibilità di ricevere le trasmissioni del servizio pubblico in gran parte del territorio comunale, così come d'altro canto avviene anche in altre zone della provincia;

tali problemi di ricezione potrebbero facilmente essere risolti tramite l'installazione di un ripetitore *ad hoc*, il cui costo complessivo risulta essere di molto inferiore a quanto direttamente percepito annualmente dalla Rai stessa per il canone corrisposto dalle 634 famiglie residenti nel comune di Valganna —:

quali interventi il Ministro interrogato ritenga di porre in essere per assicurare ai residenti nel comune di Valganna la fruizione delle trasmissioni televisive di servizio pubblico. (4-04799)

\* \* \*

#### DIFESA

*Interrogazione a risposta scritta:*

LANDOLFI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Maddaloni (Caserta), sin dagli anni quaranta, insiste un importante commissariato militare per la produzione di Cordial e carne in scatola, cui è acclusa la scuola di formazione dei quadri amministrativi dell'esercito;

a partire dagli anni ottanta, la stessa struttura militare ha progressivamente subito una incisiva riduzione del numero di uomini in essa dislocati;

tale complesso militare consta di due caserme fra esse comunicanti — la « Rispoli » e la « Magrone » — con una potenziale ricettività di ben 1.500 unità in cui sono attualmente ospitati soltanto 700 uomini, che occupano quindi meno della metà dei posti disponibili;

nel passato non si è scelto di utilizzare al meglio le potenzialità della predetta struttura, né di investire in un eventuale sviluppo strategico della stessa —:

quali urgenti ed opportuni provvedimenti voglia adottare al fine di favorire il potenziamento della sotto-utilizzata struttura con la collocazione di nuove attività od il trasferimento di specifici corpi militari, soprattutto in vista della totale professionalizzazione dell'esercito italiano;

se, in caso contrario, non ritenga opportuna la dismissione di parte delle capienti strutture a disposizione del ministero della difesa o la destinazione delle stesse ad altri fini istituzionali quali, a titolo di esempio, il comando di compagnia dei carabinieri o la sede di scuole di specializzazione. (4-04792)

\* \* \*

#### GIUSTIZIA

*Interrogazioni a risposta scritta:*

LA GRUA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'organico dei magistrati del tribunale di Ragusa si è ridotto a 14 unità rispetto alle originarie 15 e ciò malgrado la mole di lavoro, sia civile che penale sia notevolmente aumentata;

i numerosi trasferimenti di magistrati registrati negli ultimi tempi non sono stati compensati dall'arrivo nella sede giudiziaria del capoluogo di nuovi giudici, sicché si è venuta a creare nel tribunale ragusano una grave situazione di emergenza che, nei giorni scorsi, ha indotto l'ordine forense a proclamare lo stato di agitazione degli avvocati;

a subire le conseguenze della carenza di magistrati nel tribunale ibileo e nella sede distaccata di Vittoria sono gli utenti della giustizia che vedono allungare a dismisura i tempi di definizione delle cause, specie di quelle civili —:

quali iniziative urgenti intenda adottare affinché si possa pervenire alla sollecita copertura dei posti vacanti nonché all'aumento dell'organico dei magistrati del tribunale di almeno altre due unità.  
(4-04800)

FOTI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

a termine degli articoli 50 del decreto legislativo n. 274 del 2000 e 72, lettera a), del regio-decreto n. 12 del 1941 gli iscritti al secondo anno della scuola di specializzazione per le professioni legali possono far richiesta alle competenti procure della Repubblica affinché vengano loro delegate le funzioni di pubblico ministero nei procedimenti davanti al giudice di pace e al tribunale monocratico;

ai vice procuratori onorari, cui vengono delegate le udienze dibattimentali, viene conferita un'indennità pari a 98 euro per udienza;

parrebbe equo che anche agli specializzandi di cui in premessa sia riconosciuto il diritto al percepimento dell'indennità di cui godono i vice procuratori onorari —:

se non ritenga, previo attento e approfondito esame della materia, di adottare le opportune iniziative affinché possa essere concesso anche agli studenti iscritti al secondo anno della scuola di specializzazione per le professioni legali, che svolgono nelle udienze dibattimentali le funzioni di pubblico ministero su delega del procuratore della Repubblica, la speciale indennità conferita a termini dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 ai vice procuratori onorari.

(4-04802)

ANEDDA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la legge 21 novembre 1991 n. 374 (e successive modificazioni) prevede che i giudici di pace sono nominati all'esito del periodo di tirocinio e del giudizio di idoneità e che ai partecipanti al tirocinio è corrisposta una indennità di cinquanta-mila lire per ogni giorno di effettiva partecipazione ai corsi teorici pratici;

la circolare del CSM n. 23412/2001 del 7 dicembre 2001 chiarisce che « gli ammessi al tirocinio » coltivano una mera aspettativa alla nomina per cui non si può ragionevolmente pretendere che essi, in una situazione di incertezza, rinunzino ad altre fonti di reddito » talché essi possono continuare a svolgere un'attività lavorativa;

l'articolo 6 della legge n. 374 del 1991 prevede inoltre che i giudici di pace già nell'esercizio delle funzioni partecipino a corsi di aggiornamento senza diritto ad alcuna indennità;

nulla è previsto per i giudici di pace nominati prima dello svolgimento del tirocinio ed ai quali è fatto obbligo di cessare ogni attività lavorativa entro sessanta giorni dal decreto di nomina (circolare del CSM n. 23412);

il complesso della normativa è stato interpretato nel senso che gli interessati già nominati giudici di pace — con conseguente divieto d'esercizio di altra attività lavorativa — ma non immessi nelle funzioni non hanno diritto ad alcun compenso benché rimangano del tutto sprovvisti di reddito e rimborsi per il periodo di tirocinio;

l'evidente irragionevolezza delle normative e la differente interpretazione ha determinato difformi decisioni (Bologna e Firenze hanno corrisposto i rimborsi, le altre Corti d'Appello hanno opposto un netto rifiuto) e una ingiusta disparità di trattamento —:

quali provvedimenti l'amministrazione intenda assumere per definire il

trattamento economico spettante ai giudici di pace nominati prima dello svolgimento del tirocinio e, in particolare, se compete loro l'indennità di partecipazione al corso od il rimborso mensile previsto all'articolo 11, comma 3 della legge n. 374 del 1991. (4-04813)

VITALI, MARRAS, ARNOLDI e BLASI.  
— *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nello svolgimento del concorso notarile espletato dalla commissione presieduta dalla dottoressa Simonetta Sotgiu si sono avute le dimissioni dei commissari professor Santoni, notaio Raiola e notaio Balice;

tali dimissioni, più che attribuibili a personali e riservati motivi sono da imputarsi, almeno per il notaio Raiola (che lo ha ribadito per iscritto al Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato dottor Mascheroni), al singolare procedimento utilizzato sia per la ricorrezione delle prove scritte che per l'espletamento della prova orale di una candidata di Catania;

sembrerebbe che l'iniziativa della «singolare» impostazione del procedimento di corruzione sia stata assunta dai notai Corsaro, anch'essa di Catania e Maz-zola;

a seguito di tanto la candidata di Catania avrebbe superato gli scritti a seguito dell'applicazione di un procedimento tutt'altro che logico per il quale la brutta copia del compito, che peraltro sembrerebbe presentare irregolarità formali, avrebbe avuto il merito di sanare le gravi lacune contenute nel compito in bella: e tutto ciò a buste aperte e, di conseguenza, con la conoscenza dell'identità della candidata, la quale avrebbe, comunque, riportato un punteggio sproporzionato rispetto al contesto generale;

tale ricorrezione avrebbe avuto luogo quando ancora era in corso l'espletamento delle prove orali dei candidati regolar-

mente ammessi ed in assenza di informazione di tutti i membri della Commissione, finanche di tutti i membri effettivi;

si sarebbe poi verificato che la suddetta candidata avrebbe sostenuto la prova orale non solo prima che fosse completato il riesame delle prove scritte degli altri candidati ammessi alla ricorrezione dal TAR, ma addirittura con precedenza rispetto ai candidati già ammessi alla prova orale della Commissione e, per i quali non pendeva alcun giudizio di giudici amministrativi —:

se le circostanze innanzi indicate, corrispondano al vero;

se il Ministro ne sia stato informato;

se risulti al ministero, in ogni caso, la lettera del notaio Raiola;

cosa intenda fare per accertare eventuali responsabilità e con quali rimedi. (4-04818)

MESSA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il tribunale civile di Roma, con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Roma, dichiarava l'incompatibilità di Domenico De Vincenzi alla carica di consigliere comunale del comune di Guidonia, per la pendenza di un procedimento penale a carico dello stesso all'interno del quale il comune di Guidonia si era costituito parte civile;

in applicazione della sentenza il comune di Guidonia prendeva atto della contestata incompatibilità dichiarando decaduto il De Vincenzi e provvedendo a surrogarlo con il primo dei non eletti;

nel frattempo il De Vincenzi aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello e la causa, avente numero 16347/2001 di R.G., veniva discussa dalla suprema corte alla udienza del 21 gennaio 2002;

con la sentenza n. 10172, depositata solo in data 12 luglio 2002, la Suprema

corte, preso atto della legge n. 75 del 24 aprile 2002, nel frattempo intervenuta, che escludeva tra le cause di incompatibilità la mera costituzione di parte civile in procedimento penale, disponeva la rimessione sul ruolo della causa all'udienza del 30 settembre 2002;

in tale udienza la Corte di cassazione, preso atto della modifica legislativa, escludeva la decadenza del De Vincenzi dalla carica di consigliere comunale del comune di Guidonia Montecelio;

detta ultima sentenza n. 15750 veniva depositata l'8 novembre 2002;

come si evince dai dati sovra riportati tra l'udienza di discussione ed il deposito della prima sentenza della cassazione intercorrevano poco meno di sei mesi, mentre tra l'udienza di discussione ed il deposito della seconda sentenza della cassazione intercorrevano solo trentanove giorni;

il lasso di tempo intercorso tra udienze e deposito della prima sentenza consentiva di fatto la promulgazione della legge 75/2002 che escludeva la decadenza del De Vincenzi;

appare di tutta evidenza, infatti, che qualora la sentenza fosse stata pubblicata in termini più ragionevoli, il ricorso del De Vincenti sarebbe stato respinto —:

se non intenda disporre un'ispezione presso il tribunale civile di Roma affinché siano verificate le ragioni per cui la sentenza n. 15750 è stata depositata con notevole ritardo rispetto a quanto prescritto dal codice di procedura civile e, più in generale, se non intenda chiarire con quale ordine vengano pubblicate le sentenze nelle cancellerie dei tribunali.

(4-04821)

\* \* \*

## INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

### Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere — premesso che:

il 10 dicembre 2002, all'aeroporto di Alghero-Fertilia, sul volo delle 10,50 per Roma il *boeing 737* dell'*Air One*, nella fase finale del rullaggio e quindi un attimo prima del decollo, a oltre 300 km/h, ha frenato bruscamente e insistentemente e non si è alzato in volo;

un centinaio di passeggeri a bordo, tra cui l'interpellante, hanno vissuto momenti di paura;

grazie all'abilità del pilota non c'è stata conseguenza alcuna;

l'aereo, rientrato nella piazzuola di sosta e previa sostituzione degli pneumatici, è ripartito con quasi due ore di ritardo arrivando quindi regolarmente a Roma;

l'incidente è stato causato dall'invasione improvvisa della pista di una muta di cani randagi e le conseguenze potevano essere ben più gravi;

non va peraltro sottaciuta la vetustà (20 anni di media) degli aerei *Air One* che, in regime di monopolio servono l'aeroporto di Alghero-Fertilia —:

se non ritenga opportuno e urgente disporre un'immediata indagine sulla sicurezza dell'aeroporto di Alghero la cui recinzione è chiaramente un colabrodo e dove andrebbe intensificata l'opera di vigilanza anche sulle piste;

quali conseguenze si sarebbero potute determinare se la pista fosse stata invasa in ore notturne, in fase di atterraggio e da animali di grossa taglia;

quali iniziative intenda adottare in ordine all'assenza di un *radar* a Fertilia.

(2-00585)

« Nuvoli ».